



La Politica Agricola Comune

PER. AGR. MICHAEL DE SIMONE

Che cos'è la PAC?



La Politica Agricola Comune è una delle politiche comunitarie più importanti, comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata con risorse del bilancio dell'UE.

Tale politica è costituita da un insieme di regole e indicazioni emanate dall'Unione europea al fine di promuovere un'agricoltura nuova, sostenibile e solidale, garantendo uno sviluppo equo dei Paesi membri.

Finanziando metodi agricoli sostenibili mediante la PAC, l'Unione Europea contribuisce a remunerare alcuni beni pubblici che non hanno un valore di mercato:

- la tutela dell'ambiente
 - la ricchezza e la diversità del paesaggio rurale
 - la salute ed il benessere degli animali
 - la domanda di sicurezza e qualità alimentare del consumatore a prezzi accessibili
-

In poche parole?
Un contributo di carattere economico
attribuito alle imprese agricole.



...ma da dove arriva?

1° TAPPA 1957-1992 – TRATTATO DI ROMA

Elemento politico fondante dell'Unione Europea con cui nasce un mercato comune tra i paesi fondatori con l'abolizione dei dazi doganali e che dà avvio ad una politica comune nel settore commerciale e dell'agricoltura.

Prevista dall'articolo 3 del Trattato, la politica agricola comune si è sviluppata a partire dagli anni '60 con i seguenti obiettivi:

- incrementare la produttività del comparto agricolo attraverso il progresso tecnico
- migliorare il tenore di vita degli agricoltori aumentando il loro reddito
- stabilizzare i mercati e quindi i prezzi dei prodotti agricoli
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori

Tale politica ha determinato un'elevata eccedenza produttiva ed elevati livelli di spesa non più sostenibili. La correzione di tali squilibri è stata inizialmente affrontata mediante l'adozione di alcune misure:

- Prelievo di corresponsabilità consistente in una riduzione dei prezzi garantiti (1977)
 - Introduzione dei limiti di garanzia superati i quali non sarebbe stato più possibile usufruire dei prezzi garantiti (1981)
 - Introduzione del sistema quote, assegnazione di un quantitativo di produzione di riferimento superato il quale potevano essere applicate sanzioni a carico del produttore (1984)
-

2° TAPPA 1993-1999 - RIFORMA MAC SHARRY

Vengono profondamente cambiati i criteri di intervento comunitari basati sulla riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli senza però compromettere il reddito degli agricoltori remunerati mediante pagamenti compensativi.

Obiettivi di tale riforma:

- riduzione graduale dei prezzi di intervento del 30%
 - regimi di aiuti diretti detti pagamenti compensativi
 - set aside obbligatorio (messa a riposo dei terreni)
 - misure di accompagnamento quali metodi di produzione ecocompatibili, prepensionamento degli imprenditori, forestazione, etc.
-

3° TAPPA 2000-2006 – RIFORMA AGENDA 2000

Nasce con lo scopo di approfondire ed estendere la riforma del 1992 per rendere l'agricoltura europea multifunzionale, sostenibile, competitiva e ripartita su tutto il territorio dell'Unione.

La riforma ha come obiettivi

- un nuovo allineamento dei prezzi interni ai prezzi mondiali, in parte compensato da aiuti diretti ai produttori;
- l'introduzione da parte degli Stati membri del rispetto delle condizioni ambientali (condizionalità) per la concessione degli aiuti e della possibilità di ridurli (modulazione) per finanziare le misure di sviluppo rurale;
- il rafforzamento delle misure strutturali in vigore nel quadro di una nuova politica di sviluppo rurale, ormai denominata «secondo pilastro della PAC»
- la stabilizzazione di bilancio grazie alla definizione di un rigoroso quadro finanziario per il periodo 2000-2006.

Sviluppo rurale: misure destinate a investimenti nelle aziende agricole, insediamento di giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, attività di formazione, prepensionamento, sostegno alle attività agricole in zone svantaggiate, misure agro-ambientali quali sistemi di produzione biologica e integrata e selvicoltura

4° TAPPA 2005-2013 - RIFORMA FISCHLER

Cambiamento radicale della PAC con l'introduzione di nuovi strumenti

- Disaccoppiamento: introdotto il pagamento unico aziendale (PUA) completamente svincolato dal tipo di produzione realizzata
- Condizionalità: pagamento unico aziendale condizionato a rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale, protezione degli animali e obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ecologiche
- Modulazione: applicare decurtazioni crescenti agli aiuti diretti all'aumentare dell'importo del pagamento unico aziendale al fine di rafforzare lo sviluppo rurale

Le modifiche al regime di sviluppo rurale sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rafforzare l'agricoltura e la selvicoltura
 - garantire il lavoro e la qualità della vita alle popolazioni che risiedono nelle zone rurali
 - conservare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio rurale
-


5° TAPPA 2014-2020 – EUROPA 2020

RIFORMA APPENA TERMINATA

I due pilastri sono finanziati dal bilancio UE e sono alimentati da due fondi appositamente costituiti:

FEAGA Fondo Europeo Agricolo di Garanzia che prevede finanziamenti annuali e non cofinanziati

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale che prevede finanziamenti pluriennali e cofinanziati a livello nazionale



PAC 2015-2022



PAC 2023-2027



6° TAPPA 2023-2027 – NUOVA PAC

OGGI COM'E?

La nuova PAC è entrata in vigore il 1 gennaio 2023.

Ad oggi il quadro normativo risulta ancora eccessivamente burocratico ed estremamente confuso.





6° TAPPA 2023-2027 – NUOVA PAC



La nuova architettura verde 2023-2027

LA NUOVA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Con il varo della nuova PAC 2023 – 2027 (allegato III Reg. Ue 2021/2115) , è stata introdotta una nuova «architettura verde» che sta alla base degli aiuti diretti e dello sviluppo rurale e che si attua secondo due pilastri:

I Regimi volontari: rappresentati dagli **eco-schemi** e dalle nuove **misure agro-climatico-ambientali** dello sviluppo rurale. Sono tutti impegni «over condizionalità», ovvero che vanno oltre le norme già previste dalla Condizionalità

La Condizionalità rafforzata: insieme di regole da rispettare «obbligatoriamente» per poter accedere ai pagamenti diretti ed alle misure dello sviluppo rurale

**CERCHIAMO DI APPROFONDIRE
MEGLIO...**

... SAPETE COSA SONO LE BCAAA?

Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa)

Le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali riguardano tutta la superficie agricola dell'azienda comprese le terre messe a riposo e quelle impiegate per attività che non comportano l'ottenimento di un pagamento diretto.

Le Bcaa sono principalmente rivolte a quelle terre non più utilizzate a fini produttivi e sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di protezione del suolo.

I requisiti sono definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BCAA

BCAA3	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e che gestisce/utilizza sostanze pericolose di cui agli Elenchi I e II della Direttiva 80/68/CEE	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
BCAA5	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
CGO2	IMPEGNO B) In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
BCAA4	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Copertura minima del suolo
BCAA2	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
BCAA7	In quanto azienda che richiede il presente aiuto	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
CGO1	In quanto azienda che ricade in ZVN e che richiede il presente aiuto	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
BCAA1	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e con superficie adiacente ai corpi idrici: IMPEGNO A) rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici.	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA6	In quanto azienda che richiede il presente aiuto e con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO4	In quanto azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi e che richiede il presente aiuto	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1, articoli 18, 19, 20)
CGO7	In quanto azienda con allevamenti bovini e/o bufalini e che richiede il presente aiuto	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)
CGO10	In quanto azienda che utilizza prodotti fitosanitari e che richiede il presente aiuto	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
CGO5	In quanto azienda con allevamenti zootecnici e che richiede il presente aiuto	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a),b) ed e), 4, 5 e 7)
CGO9	In quanto azienda con allevamenti zootecnici e che richiede il presente aiuto	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)

BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO13	In quanto azienda con allevamenti zootecnici e che richiede il presente aiuto	Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)
CGO11	In quanto azienda con allevamenti bovini/bufalini e che richiede il presente aiuto	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)

OCCUPAZIONE - CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI DIRETTIVA 2019/1152

Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto ("contratto di lavoro")
Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
Articolo 8	Periodo di prova
Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
Articolo 13	Formazione obbligatoria

SALUTE E SICUREZZA - MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIRETTIVA 89/391/CEE

Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute

SALUTE E SICUREZZA - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI DIRETTIVA 2009/104/CE

Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata


BCAA4: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

La norma prevede, al fine di proteggere:

- Il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed ha un'ampiezza di almeno 5 metri (10 metri per i liquami zootecnici) e può essere più ampia in caso lo preveda l'etichetta di alcuni prodotti fitosanitari
- La costituzione o la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza almeno pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”

L'ampiezza della “fascia di rispetto” e della “fascia inerbita” è misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda del canale. Strade e capezzagne non inerbite non contribuiscono alla formazione della fascia di almeno 5 metri di ampiezza

BCAA4: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua



L'infrazione che avviene all'interno di zone vulnerabili ai nitrati è considerata una violazione sia per la presente BCAA, che per la CGO2 sulla normativa nitrati, con applicazione di una sanzione raddoppiata



BCAA4: introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua dove si rileva una **presenza continua delle acque durante tutto l'anno** e che non sono dotati di argini rialzati.

Sono escluse, in quanto caratterizzate da una presenza di acqua limitata nel corso dell'anno:

- Le opere di regimazione idraulica delle acque destinate alla raccolta delle acque in eccesso e quelle necessarie per portare l'acqua irrigua ai campi coltivati
- La rete idraulica aziendale costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero
- N.B: i **terreni inerbiti per tutto l'anno**, come prati permanenti, prati avvicendati (es. erba medica) sono esclusi dall'applicazione di questa norma

BCAA7: rotazione delle colture nei seminativi

- La norma si pone l'obiettivo di salvaguardare la fertilità del suolo, imponendo il cambio di coltura almeno una volta l'anno a livello di parcella, eccetto per i terreni con colture pluriennali e terreni lasciati a riposo
- Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico. Pertanto, non è ammessa la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento tenero, frumento duro, triticale, farro.
- Al fine del rispetto della seguente norma sono ammesse le colture secondarie (es. *loïessa*- mais) che permangono in campo almeno 90 giorni, tranne le colture da sovescio o di copertura (es. *cover-crop*) in quanto è prevista la raccolta della stessa coltura, come da precisazione del Masaf
- La norma non si è applicata nel 2023 per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. Di fatto, l'obbligo di rotazione si applicherà a cominciare dal 2024 (anno zero)
- La deroga non è stata utilizzata solo dagli agricoltori che hanno aderito ad alcune misure del programma di sviluppo rurale 2023-2027 come la SRA03 (minima lavorazione e semina su sodo) e da coloro che hanno aderito all'Eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale)

BCAA7: rotazione delle colture nei seminativi

La norma si applica per tutti i seminativi fatta eccezione per:

- coltura del riso
- colture condotte con metodo biologico e le colture condotte secondo la produzione integrata, certificate nell'ambito del SQNPI

Sono previste le seguenti esenzioni:

- aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo
- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
- aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi

BCAA7: rotazione delle colture nei seminativi

Importante:

Nel 2024, tranne le aziende che hanno aderito alla SRA03 o Eco-schema 4, si potrà seminare senza guardare a quanto seminato nel 2023, ma si dovrà fare riferimento al 2025.

Di fatto, il primo biennio sarà il 2024 - 2025

BCAA7: rotazione delle colture nei seminativi

Alcuni esempi di rotazione e non:

I ANNO	II ANNO	SI O NO
SOIA	MAIS	SI
F.T. – SOIA	F.T. – SOIA	SI
F.T.	ORZO	NO
LOIETTO – MAIS	LOIETTO – MAIS	SI
F.T. – PISELLO	F.T.	SI
MAIS	MAIS	NO
MAIS – COVER CROP	MAIS	NO
F.T. – COVER CROP	F.T.	NO

BCAA7: rotazione delle colture nei seminativi

Alcuni esempi di rotazione e non:

I ANNO	II ANNO	SI O NO
F.T.	MAIS	SI
MAIS	SOIA	SI
ERBA MEDICA	ERBA MEDICA	SI
F.T. – MAIS	F.T. – MAIS	SI
RIPOSO	RIPOSO	SI
FORAGGERE	RIPOSO	SI
MAIS – SORGO	MAIS – SORGO	SI
SOIA	SOIA	NO

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

La norma, in parte di provenienza del precedente greening, comporta tre impegni:

- Impegno a): percentuale minima del 4% dei seminativi da destinare a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo.

Per terreno a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 6 mesi nell'anno di domanda, dal 1° gennaio al 30 giugno, che può essere ripetuto sullo stesso terreno.

Di fatto, la norma, per il solo impegno a), non si è applicata nel 2023 per effetto del Reg. Ue 1317/2022, in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. Quindi, l'obbligo si applicherà a cominciare dal 2024 (anno zero)

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

- **Impegno b):** mantenimento degli elementi del paesaggio, naturali o semi naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nell'apposito registro nazionale). Tali elementi del paesaggio, mediante gli specifici fattori di ponderazione, sono considerabili al fine di calcolare la percentuale minima del 4%
- **Impegno c):** è fatto divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo 15 marzo – 15 agosto di ogni anno

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

- Per il solo impegno a), sono previste le seguenti esenzioni:
- aziende agricole fino a 10 ettari di seminativo
- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per lo più del 75% da prato permanente per la produzione di erba o investita a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi
- aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per i terreni lasciati a riposo, sono investiti a colture leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi

BCAA8: percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare siepi e gli alberi nella stagione di nidificazione degli uccelli

Esempi elementi caratteristici del paesaggio e relativi fattori di ponderazione:

Fasce tampone (min 5 m): 1,5

Fossati (max 10 m): 2

Margini dei campi (da 2 a 20 m): 1,5

Siepi, alberi e filari (da 2 a 20 m): 2

Terreni a riposo: 1

Fascia inerbita (min 5 m): 1,5

Esempio di applicazione:

Azienda agricola con 80 ettari di seminativo e 20 ettari a frutteto

Obbligo del 4% a riposo solo sul seminativo, quindi 32.000 mq

L'azienda dispone già, da piano colturale grafico in fascicolo aziendale, di:

4.000 mq di fasce tampone e 2.000 mq di siepi in filare

Fasce tampone 4.000 mq X 1,5 = 6.000 mq

Siepi 2.000 mq X 2 = 4.000 mq

10.000 mq

Quindi, deve rimanere a riposo: 32.000 mq – 10.000 mq = 22.000 mq **ALMENO**


ECO-SCHEMI: pagamenti per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Il Mipaaf ha introdotto 5 Eco-schemi, che inglobano il 25% delle risorse, per 887,8 milioni di €/anno. Hanno carattere volontario

ECO 1	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5
ZOOTECNICO	COLTURE ARBOREE	OLIVETI ALTO VALORE PAESAGGISTICO	SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI	MISURE SPECIALI PER GLI IMPOLLINATORI
376,4 Milioni di €	155,3 Milioni di €	150,0 Milioni di €	162,6 Milioni di €	43,3 Milioni di €
42,4%	17,5%	16,9%	18,3%	4,9%
Livello 1 Tra 24€ (suini) e 66€ (bovini da latte)	Stima 120 €/ha	Stima 220 €/ha	Stima 40 - 110 €/ha	Arboree 250€/ha (plafond 10 mio euro) Seminativi 500 €/ha (plafond 33,4 mio euro)
Livello 2 SQNBA (fino 300€)	Superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida	Superfici di particolare valore paesaggistico (min 60 piante/ha; max 300 piante/ha elevabili dalla Regione a 400 pianta/ha)	Avvicendamento almeno biennale con esclusione o riduzione dell'uso di fitofarmaci e di diserbanti di sintesi	Copertura dedicata a piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate

**E il Perito
Agrario, che
ruolo potrebbe
avere?**





Domande?

→ Contattami per eventuali:
346 0807997
desimon@live.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

PER. AGR. MICHAEL DE SIMONE